



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

ORDINANZA N° 71 /2012

CIRCONDARIO MARITTIMO DI GAETA – AMMARAGGIO E DECOLLO DEGLI AEROMOBILI
IMPIEGATI NELLA LOTTA ANTINCENDIO

- VISTO** il Dp. n. 82/044679/II in data 11.07.2002 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha disposto la predisposizione di apposite Ordinanze di polizia marittima riguardo agli specchi acquei destinati al rifornimento idrico da parte dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi;
- VISTO** l'ulteriore Dp. n° 50449 in data 27.05.2011 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 3°Reparto-Ufficio II ha rappresentato alcuni suggerimenti tesi ad implementare la Direttiva di cui al Dp. n° 03.02.0048294 del 18.05.2010;
- VISTA** la propria ordinanza n° 87/2009 in data 24 agosto 2009;
- CONSIDERATO** che il territorio del Lazio meridionale e le isole pontine risultano essere ad alto rischio incendi;
- RITENUTO** necessario prevedere una regolamentazione per le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, rifornimento e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del Circondario marittimo di Gaeta, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo;
- VISTO** il Decreto 1 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che in caso di emergenze per incendi boschivi, le zone di mare antistanti il litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Gaeta, possono essere utilizzate, anche senza preavviso, per operazioni di ammaraggio, prelievo di acqua di mare e decollo di aeromobili impegnati nella lotta antincendio.

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1

(Distanza di sicurezza dalla linea di costa per l'effettuazione delle operazioni)

Lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta, le operazioni di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua ai fini della lotta antincendio devono essere normalmente essere effettuate a una distanza non inferiore a 500 metri dalla costa.

Art. 2

(Aree interdette, restrizioni e divieti)

Per la presenza di traffico di navi e natanti, sono normalmente interdette le operazioni di ammaraggio, rifornimento idrico e decollo all'interno degli specchi acquei portuali ed in prossimità delle imboccature dei porti e porticcioli del Circondario, entro un raggio di 1.000 metri delle stesse.

Le operazioni di ammaraggio, rifornimento idrico e decollo all'interno della rada del porto di Gaeta, delimitata dalla congiungente P.ta dello Stendardo – imboccatura del porto di Formia, è consentita nelle aree e con le modalità di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

(Operazioni all'interno della rada di Gaeta)

Nel caso di avverse condizioni meteomarine od altre cause che impediscano l'effettuazioni delle operazioni lungo la fascia litoranea di cui all'art. 1, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Gaeta è consentito l'impiego dello specchio acqueo interno alla rada del porto nelle aree e con le modalità di seguito indicate.

1. OPERAZIONI MEDIANTE VELIVOLI AD ALA FISSA CON RIFORNIMENTO A VOLO RADENTE

Idrosuperficie occasionale "A"

AREA TRAPEZOIDALE DETERMINATA DAI PUNTI AVENTI COORDINATE (WGS '84):

a) Lat. 41° 13'.26 N	Long. 013° 35'.73 E
b) Lat. 41° 13'.57 N	Long. 013° 35'.23 E
c) Lat. 41° 13'.73 N	Long. 013° 35'.31 E
d) Lat. 41° 13'.57 N	Long. 013° 35'.90 E

Idrosuperficie occasionale "B"

AREA TRAPEZOIDALE DETERMINATA DAI PUNTI AVENTI COORDINATE (WGS '84):

a) Lat. 41° 14'.29 N	Long. 013° 36'.24 E
b) Lat. 41° 14'.46 N	Long. 013° 35'.68 E
c) Lat. 41° 14'.58 N	Long. 013° 35'.73 E
d) Lat. 41° 14'.60 N	Long. 013° 36'.40 E

2. OPERAZIONI MEDIANTE ELICOTTERI CON RIFORNIMENTO VERTICALE

Idrosuperficie occasionale "C"

AREA CIRCOLARE CENTRATA SUL PUNTO DI COORDINATE (WGS '84):

Lat. 41° 14'.6 N

Long. 013° 35'.5 E avente raggio 150 mt.

Art. 4 (Responsabilità)

Rimane comunque responsabilità del comandante del velivolo determinare l'adeguatezza dello specchio acque prescelto effettuando una preventiva ricognizione in volo al fine di accertare:

- l'esistenza di uno spazio circostante di ampiezza adeguata e libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di avvicinamento, ammaraggio, rifornimento idrico e decollo;
- lo sgombero dell'area da natanti, persone o cose che possano creare ostacolo o subire danni;
- lo stato della superficie del mare e la direzione del vento in relazione alle operazioni da effettuarsi.

Art. 5 (Comunicazioni)

Quando possibile, prima di iniziare il trasferimento verso uno specchio acqueo per effettuare le operazioni di cui alla presente ordinanza, il pilota responsabile del volo, anche tramite un responsabile di terra deve comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta le seguenti informazioni:

- aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;
- coordinate o località di destinazione ed orario di previsto arrivo in zona;
- tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
- nominativo del pilota responsabile del volo;
- tipologia dell'attività prevista;
- previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività.

Dette informazioni sono sempre necessarie quando si debbano impiegare le aree interne alla rada del porto di Gaeta di cui al precedente art. 3.

Art. 6

(Navi, natanti e persone in prossimità della zona di operazioni)

Durante le operazioni di ammaraggio, rifornimento e decollo dei velivoli impegnati nella lotta antincendio, tutte le navi, i natanti e le persone devono prestare attenzione alle manovre degli aeromobili allontanandosi adeguatamente dall'area interessata, evitando di creare intralcio e mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nelle operazioni.

Art. 7

(Norme sanzionatorie)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.Lvo 171/05.

Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza.-

Art. 8

(Abrogazione)

L'ordinanza n. 87/2009 in data 24 agosto 2009 è abrogata e sostituita dalla presente.

Gaeta, 24 AGO. 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco TOMAS

